

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25**NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- L.R. 21 aprile 1999 n. 3
L.R. 25 febbraio 2000 n. 7
L.R. 30 giugno 2003 n. 12

INDICE**Titolo I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità e obiettivi*
Art. 2 - Azioni e strumenti

Titolo II - INTERVENTI DELLA REGIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI

- Art. 3 - Indirizzi e piani di attività delle politiche per il lavoro*
Art. 4 - Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
Art. 5 - Vigilanza e potere sostitutivo

Titolo III - ORGANISMI DI INDIRIZZO E MODALITÀ DI CONCERTAZIONE

- Art. 6 - Commissione regionale tripartita*
Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale

Titolo IV - SERVIZI AL LAVORO

- Art. 8 - Centri per l'impiego*
Art. 9 - Criteri e modalità di gestione dei servizi

Titolo V - L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO

- Art. 10 - Istituzione dell'Agenzia*
Art. 11 - Compiti dell'Agenzia

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 - Trasferimento del personale*
Art. 13 - Norma transitoria e prima applicazione
Art. 14 - Norma finanziaria
Art. 15 - Abrogazioni

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione, in attuazione del Decreto Legislativo del 23 Dicembre 1997, n. 469 "Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:

- a) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
- b) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto limitativi delle pari opportunità dei cittadini nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- c) realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro, delle politiche formative e dell'istruzione nonché degli strumenti di gestione del mercato del lavoro.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione assicurando la concertazione con le parti sociali, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato nel rispetto delle regole della concorrenza e del mercato, ricercando la razionalizzazione degli interventi e la semplificazione normativa ed amministrativa, in particolare attraverso la realizzazione di:

- a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;
- c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.

Art. 2
Azioni e strumenti

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 promuove in particolare:

- a) interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
- b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di orientamento ed a favorire transizioni consapevoli nel

lavoro;

- c) progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro;
- d) tirocini e borse lavoro per favorire l'inserimento nel lavoro;
- e) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- f) il sistema informativo lavoro, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 469/97;
- g) analisi, studi ed il monitoraggio dei servizi regionali per il lavoro.

2. Alla Regione spettano l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di cui al comma 1. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea.

Titolo II INTERVENTI DELLA REGIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI

Art. 3

Indirizzi e piani di attività delle politiche per il lavoro
(sostituito comma 1 da art. 54 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione.

2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal D.Lgs. n. 469/97, approva il piano annuale delle attività delle politiche per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, i tempi, le risorse finanziarie e le modalità di monitoraggio e verifica, nonché le direttive relative alla realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97.

Art. 4

Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
(sostituito comma 2 da art. 54 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In particolare sono attribuite:

- a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97;
- b) la realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469/1997;
- c) le funzioni di competenza della Commissione regionale per l'impiego, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6.

2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi provinciali con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3.

Art. 5

Vigilanza e potere sostitutivo

1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province.

2. In caso di persistente inattività delle Province in relazione alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione della Regione.

Titolo III ORGANISMI DI INDIRIZZO E MODALITÀ DI CONCERTAZIONE

Art. 6

Commissione regionale tripartita
(abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)

abrogato

Art. 7

Comitato di coordinamento interistituzionale
(già modificata lett. c) del comma 1 da art. 207 L.R. 21 aprile 1999 n. 3,
poi abrogato da art. 55 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)

abrogato

Titolo IV SERVIZIAL LAVORO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 8
Centri per l'impiego

1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui all'art. 3 le Province istituiscono proprie strutture denominate Centri per l'impiego. L'istituzione dei Centri per l'impiego i cui bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra le Province territorialmente competenti e d'intesa con la Regione.
2. Attraverso tali strutture le Province erogano:
 - a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997 in materia di collocamento;
 - b) servizi di informazione, di consulenza individuale anche orientativa per l'autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori, nonché informazioni su incentivi e agevolazioni alle imprese e sulle opportunità formative finalizzate alla qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, anche in relazione alle esigenze espresse dalle imprese;
 - c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 469/97.
3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri per l'impiego per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalità utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.
4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3.
5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 è effettuato dall'Agenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997.

Art. 9
Criteri e modalità di gestione dei servizi
(abrogati commi 4 e 5 da art. 55 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)

1. Le Province informano l'esercizio delle funzioni dei Centri per l'impiego ai seguenti criteri direttivi:
 - a) favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
 - b) favorire l'acquisizione di personale da parte delle imprese e la qualificazione delle risorse umane;
 - c) assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 8, al fine di migliorarne la qualità fatte salve le previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 469/97, le Province possono stipulare convenzioni con qualificate strutture pubbliche e private. Tali convenzioni, stipulate previo espletamento di procedure concorsuali, disciplinano le modalità di collaborazione fra i Centri per l'impiego ed i soggetti affidatari, sulla base degli standard regionali di cui al comma 4 dell'art. 8.
3. I servizi forniti sulla base delle convenzioni di cui al comma 2 si configurano come servizi di interesse pubblico.
4. *abrogato*
5. *abrogato*
6. Al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola possono essere esercitate dalle Province previa acquisizione del parere di apposita sottocommissione da istituirsi nell'ambito della Commissione di concertazione di cui al comma 5.
7. Le competenze già della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio sono attribuite alle Province ed esercitate sulla base del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 469/97.
8. Le Province, nel rispetto degli atti di indirizzo programmatici regionali di cui all'art. 3, e nel rispetto degli standard di cui al comma 4 dell'art. 8, possono stipulare convenzioni con gli Enti locali per l'esercizio delle attività dei servizi per il lavoro, nonché per lo svolgimento di servizi di informazione e dei compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97.
9. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/97 e agli ulteriori compiti e funzioni attribuiti alle Province dalla presente legge, le Province possono promuovere apposite Conferenze dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i Comuni e le Comunità montane inserite nel bacino territoriale di riferimento di ciascun centro per l'impiego.

Titolo V
L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO

Art. 10
Istituzione dell'Agenzia
(sostituito comma 5 e aggiunto comma 5 bis da art. 1
L.R. 25 febbraio 2000 n. 7)

1. È istituita l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura della Regione dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e h) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997. L'Agenzia è lo strumento di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e compiti di cui

agli artt. 1 e 2 della presente legge.

2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di organizzazione e i fondi disponibili.

3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.

4. Il piano annuale delle attività dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale tripartita. Il direttore svolge ogni attività diretta all'attuazione di detto piano. Il direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna verifica, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale.

5. *Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Università per l'espletamento di particolari servizi nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi.*

5 bis. *La Regione con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con D.P.C.M. del 5 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, può stipulare, oltre che i contratti di cui al comma 5, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili. Il trattamento economico previsto da detti contratti non può essere superiore, alla data della loro stipulazione, a quello già goduto da ogni esperto sulla base del contratto individuale stipulato con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi del comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.*

6. L'Agenzia e il suo direttore si conformano, anche nella stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5, ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

Art. 11 Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97. In particolare esercita compiti di:

- a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali del lavoro;
- b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi, criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;
- c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
- d) gestione del "Sistema Informativo lavoro" di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 469/97 e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo l'omogeneità degli standard informativi e il collegamento con il sistema informativo nazionale, nonché, anche mediante convenzione, con altri sistemi informativi e in particolare con quelli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- e) qualificazione dei servizi, in particolare attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico, anche finalizzati alla formazione degli operatori da parte delle strutture formative operanti sul mercato, nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione.

2. L'Agenzia progetta altresì iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.

3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'Agenzia svolge funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro, in primo luogo raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal Sistema Informativo Lavoro e garantendo la loro articolazione su base provinciale e subprovinciale. L'Agenzia, sulla base delle esigenze di programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:

- a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;
- b) monitorare le forme contrattuali di lavoro e in particolare i lavori atipici, gli orari e le condizioni retributive;
- c) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e delle informazioni;
- d) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
- e) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del lavoro.

4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3, l'Agenzia coordina le proprie attività e si raccorda con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul mercato del lavoro e di norma stipula accordi di collaborazione e convenzioni con Università degli Studi, Camere di Commercio e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati. A tale fine l'Agenzia svolge inoltre attività di studio, ricerca, monitoraggio a supporto della Regione per le funzioni dei Comitati di coordinamento previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994.

5. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi dell'Agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento di attività di parti di istruttoria nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale e le attività cofinanziate dai fondi provenienti dalla Unione Europea.

6. L'Agenzia può esercitare, previa intesa con la Provincia, compiti di assistenza tecnica per l'esercizio delle

funzioni di tale ente. La Provincia può altresì avvalersi dell'Agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.

7. Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 469/97 l'Agenzia può svolgere, anche a titolo oneroso, attività per i soggetti privati e pubblici che ne facciano richiesta, purché non connesse alle istruttorie di cui ai commi 5 e 6.

8. L'Agenzia può svolgere le attività e i servizi già dell'Agenzia regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna attinenti alle funzioni conferite alle regioni dal D.Lgs. n. 469/97.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Trasferimento del personale

1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/97 è trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge.

2. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce d'intesa con le Province le quote di personale statale da assegnare alle medesime. Le Province, previa intesa sui criteri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del personale da trasferire alle medesime da parte dello Stato. La Regione può assegnare all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro personale ad essa trasferito dallo Stato.

3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/97.

4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/97, fino alla scadenza del relativo contratto, può essere assegnato all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e può prestare la propria attività presso le Province sulla base degli accordi di cui al comma 2.

Art. 13

Norma transitoria e prima applicazione

1. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede a costituire la Commissione regionale tripartita ed il Comitato interistituzionale di coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 ed il Comitato di cui all'art. 7, provvede a definire, entro due mesi dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per l'individuazione dei bacini territoriali dei centri per l'impiego.

3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al comma 2 le Province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i Centri per l'impiego di propria competenza.

4. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge la Regione provvede alla nomina del Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro ed all'adozione dei provvedimenti necessari all'operatività della medesima.

5. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Regione provvede altresì all'adozione dei provvedimenti relativi ad ogni altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui all'art. 3.

6. L'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n. 469/97 decorre dalla data di costituzione dei centri per l'impiego successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall'art. 7 del decreto legislativo stesso.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte nel modo seguente:

a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 469/97;

b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 15

Abrogazioni

1. È abrogata la L.R. 15 novembre 1983, n. 40 "Norme sull'Osservatorio regionale del mercato del Lavoro".

2. Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 e l'art. 17 della L.R. n. 19/79.